

Stefano Giglio

*Principi e caratteri della cognitio criminale romana*¹

Lezione tenuta al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» il 14 novembre 2018

Cari studenti, vi dovrei parlare prima di tutto di processo. Naturalmente è bene sottolineare che non troviamo mai questo termine nelle fonti romane, almeno nel senso di strumento per l'attuazione della giustizia civile o penale. Conoscete senz'altro la distinzione tra processo civile e processo penale. Il processo civile si mette in moto solo su iniziativa del privato, perché si devono tutelare interessi privati. Se, invece, si tratta di tutelare interessi pubblici, allora su iniziativa della pubblica autorità si mette in moto il processo penale. Questi strumenti esistono, come potete immaginare, anche nell'antica Roma, seppure li si definisce con nomi diversi. In altri termini, l'uso del termine processo, per riferirsi allo strumento utile per l'attuazione della giustizia sia civile sia penale nelle varie forme di epoca romana, è un uso lecito. Se questa terminologia non è utilizzata dai Romani per indicare i vari tipi all'interno della categoria 'processo', tuttavia i contenuti degli strumenti che nei vari periodi dell'esperienza romana antica sono utilizzati per l'attuazione della giustizia sono praticamente identici a quelli degli strumenti attuali che definiamo processo civile e processo penale: per non parlare, soprattutto, del processo penale di epoca imperiale (principato, 27 a.C.-285 d.C., dominato, 285-565 d.C.).

Si è discusso molto, sicuramente per oltre un secolo, a proposito del problema se il processo penale romano di epoca imperiale sia da considerare basato su un sistema inquisitorio, o prevalentemente tale, oppure su un sistema accusatorio, o prevalentemente tale. Per molto tempo è prevalsa nettamente la prima tesi, nel senso che la *cognitio extra ordinem*, spiegherò subito il significato dell'espressione, sia da considerarsi un processo di tipo inquisitorio, sebbene il Mommsen, il più autorevole romanista a cavallo tra ottocento e novecento, non si sia mai sbilanciato particolarmente su questa questione: non sembra abbia mai affermato a chiare lettere che il processo penale romano di epoca imperiale fosse basato su principi e regole tipici di una cultura inquisitoria².

In via preliminare è d'altra parte necessario spiegare cosa si debba intendere per sistema inquisitorio e per sistema accusatorio. Quali sono i principi e le caratteristiche principali alla base dei due sistemi, o, se preferite, dei due modelli processuali penali, creati dalla dottrina processual-penalistica contemporanea? Intanto occorre notare che tale dottrina in realtà si è ispirata, in sostanza, a un lontano passato: riguardo al modello accusatorio con riferimento al processo penale romano di fine repubblica, che prevedeva, rispetto all'accusa, che doveva essere sempre mossa da un privato, e alla difesa, un giudice 'terzo e imparziale', le *quaestiones perpetuae*, giurie popolari elette in base a meccanismi che non è possibile spiegare in questa sede, ma che furono anche oggetto di contese acerrime tra *populares* e *optimates*³. Riguardo al modello inquisitorio la dottrina moderna si è ispirata al processo inquisitorio di epoca medievale per la repressione di quel fenomeno definito *haeretica pravitas*, vale a dire le eresie che sorsero soprattutto nel XII secolo nelle province della Linguadoca e dell'Aquitania (nel territorio dell'attuale Francia).

Il modello inquisitorio si basa sul principio di autorità e sul principio di presunzione di colpevolezza. Il relativo processo prevede che l'accusatore, di regola, rivesta anche il ruolo di giudice. La stessa persona risulta sia accusatore sia giudice. Ne consegue che la parte accusata viene a trovarsi in posizione di netta inferiorità. Il processo, nella sua fase istruttoria soprattutto, è segreto, non pubblico, e conseguentemente deve essere utilizzata la forma scritta: non potrebbe essere diver-

¹ Il testo originale è stato integrato con note per maggiori esigenze di chiarezza.

² T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Graz 1955 (Leipzig 1899), 351 = ID., *Droit pénal romain*, tr. fr. J. Duquesne, Paris 1907, 2, 16 s.

³ Sul punto v., per tutti, T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit., 196-221 = ID., *Droit pénal* cit., 1, 215-257; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 2, Napoli 1973², 514-523, e B. SANTALUCIA, *Diritto e proceso penale nell'antica Roma*, Milano 1998², 103-188.

samente. In subordine, il modello inquisitorio prevede anche che i due ruoli dell'accusa e del giudizio siano distinti, ma anche in questo caso l'imputato verrebbe a trovarsi in posizione di netta inferiorità rispetto all'accusatore⁴. Un'altra importante caratteristica del modello inquisitorio, come si vedrà meglio, è da individuare nella procedibilità d'ufficio.

Il modello accusatorio si basa sul principio dialettico, in contrapposizione al principio di autorità, e sul principio di presunzione di innocenza, in contrapposizione al principio di presunzione di colpevolezza. Le principali caratteristiche sono la pubblicità del processo e la forma orale. Il giudice risulta terzo e imparziale rispetto alle parti processuali, l'accusa e la difesa. Sono tutte cose note: ma bisogna anche sottolineare l'inattendibilità dell'equazione inquisizione/repressione. In altre parole non è detto che un sistema processuale inquisitorio garantisca maggiori effetti repressivi rispetto a un sistema processuale accusatorio⁵.

Vediamo adesso più in particolare cosa dobbiamo intendere per principio di autorità, anche perché lo studio del diritto romano evidenzia un ruolo importante del concetto che esprime il termine *auctoritas* lungo tutto l'arco della sua vigenza in tema di diritto sia privato sia pubblico. Nel campo del diritto pubblico si tratta di un'autorità 'laica', di chi, in qualche modo, ha titolo a gestire il potere statale che non riguarda direttamente, diciamo così, la sfera religiosa. Rispetto alla sfera religiosa, possiamo pensare, per fare un esempio importante, al Panteon, la casa di tutti gli dèi. Vi abitavano, per così dire, tutti gli dèi i cui seguaci riconoscevano l'autorità statale. Per meglio dire, tale autorità doveva essere riconosciuta da chi rappresentava 'ufficialmente' le singole religioni e dai relativi fedeli. Tale riconoscimento, per proseguire nella metafora, consentiva l'accesso del culto religioso nel Panteon. L'unico pegno che lo 'stato' romano, lungo tutto l'arco dell'esperienza romana almeno fino a Costantino, chiedeva ai vari culti consisteva nel fatto che riconoscessero la sua autorità per così dire 'temporale'. Questa situazione non si verificò, come sapete, nel caso del Cristianesimo. Importanti suoi rappresentanti non vollero mai riconoscere l'autorità imperiale, perché ammettevano come unica autorità il Dio cristiano. Un altro esempio significativo del pensiero romano classico possiamo individuarlo in un rapporto, il terzo dei 49 inviati all'imperatore Valentiniano II tra il 384 e il 385 d.C. dal prefetto urbano e presidente del senato occidentale Quinto Aurelio Simmaco, in quel tempo leader di quel partito che oggi si usa definire pagano. Il rapporto riguardava l'altare della Vittoria, dunque un culto tradizionale. L'altare della Vittoria era stato rimosso dal senato, dove si trovava da secoli, su richiesta all'imperatore da parte del vescovo Ambrogio, che voleva escludere del tutto i culti della tradizione romana, tutti i culti del Panteon, per imporre la religione romana come unica religione. Allora a questo proposito, ritorno così a quel principio di autorità fondamento del modello inquisitorio, è forse importante ricordare che la tradizione romana era ispirata a un pensiero liberale, all'interno di un confine, a cui si è appena fatto riferimento, consistente nell'obbligo del riconoscimento da parte dei singoli culti dell'autorità di chi rappresentava l'impero romano. In tema di religione il prefetto urbano Simmaco redasse il rapporto numero tre perché l'imperatore decidesse di reintrodurre l'altare della Vittoria in senato. A questo proposito a un certo punto Simmaco chiese all'imperatore, SYMMACHUS, *Rel.* 3.19:

permettete invece che le arcane potenze di tutte le sette (nдр.: cioè tutte le organizzazioni culturali) assistano la clemenza vostra, soprattutto quelle che un tempo favorirono i vostri antenati. Ad esse sia concesso di aiutarvi, a noi di praticarne il culto. Reclamiamo il ritorno a quella condizione delle religioni che hanno conservato l'impero al defunto genitore vostro⁶.

4 G. GUIDUGLI, *Inquisizione* in Enc. Giur. It., 8, 2, Milano 1913, 283-292; C. REVIGLIO DELLA VENERIA, *Inquisizione* in NNDI, 8, Torino 1962, 719, e G. ALESSI, *Processo penale, b, Diritto intermedio* in ED, 36, Milano 1987, 373.

5 Su principi e caratteri dei due sistemi processuali penali v. S. GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa nella «cognitio» criminale. Normative e prassi da Augusto a Diocleziano*, Torino 2009, introduzione con letteratura ivi citata. Quanto al problema del 'tasso di repressività' si pensi all'ordinamento statunitense. Sul punto v. S. GIGLIO, *Aspetti della procedura penale nel tardo impero romano*, Torino 2017, 9 s. e 178.

6 SYMMACHUS, *Rel.* 3.19:

Faueant Clementiae Vestrae sectarum omnium arcana praesidia et haec maxime quae maiores Vestros aliquando iuuerunt. Vos defendant, a nobis colantur. Eum religionum statum petimus, qui diuo parenti Numinis Vestri

Più interessante un secondo passo, SYMMACHUS, *Rel.* 3.10:

Dunque per gli dèi patri, per gli dèi indigeni, invochiamo pace. È giusto considerare uno stesso e unico essere, quello che tutti gli uomini venerano. Contempliamo i medesimi astri, ci sovrasta uno stesso cielo, uno solo è l'universo che ci circonda. Cosa importa per quale dottrina ognuno di noi cerca la verità? Non si può giungere per un'unica via a un segreto così sublime⁷.

Questo è, per cenni naturalmente, il pensiero espresso da Simmaco, portavoce, diciamo così, della tradizione romana, al quale si contrapponeva il vescovo Ambrogio. Come immagino sappiate, prevalse la tesi sostenuta da Ambrogio, a conferma della rimozione dell'altare della Vittoria, venendosi così a realizzare l'inizio della fine dei culti tradizionali e di un processo storico che avrebbe determinato la definitiva e totale cristianizzazione dell'impero. In sintesi, quando si parla del principio di autorità, non ci si riferisce alla cultura romana, una cultura liberale, che però mirava a tutelare l'autorità del governo, ma a quell'idea che nacque poco per volta all'interno della chiesa cattolica: poco per volta, ma sin dall'inizio. Lo vediamo negli scritti di vari padri della chiesa, dai quali risulta chiaramente come i cristiani gradissero e volessero essere giudicati solo dai loro vescovi, unici veri portavoce dell'unica autorità: l'autorità divina⁸. Vale la pena ricordare che, a causa di questa visione del mondo, nel corso del dominato si verificarono diverse usurpazioni da parte di tali autorità ecclesiastiche che condussero processi penali al di fuori della loro competenza, come risulta, per esempio, da una costituzione imperiale inviata a una serie di vescovi, contenuta nel codice teodosiano. CTh. 16.2.23 = Brev. 16.1.3 = CI. 1.3.6 (17 maggio 376):

gli imperatori Valente, Graziano e Valentiniano Augusti ad Artemio, Euridico, Appio, Gerasimo e agli altri vescovi. Chi è costume di cause civili, quello stesso è da giudicare in processi ecclesiastici: in modo che, se si tratta di controversie o lievi delitti concernenti l'osservanza di precetti religiosi, siano processati nelle loro sedi e dai sinodi della relativa diocesi, fatta eccezione per quelle fattispecie che l'azione criminale stabili fossero esaminate da giudici ordinari e straordinari o dalle potestà di rango illustre⁹.

Tale disposizione ordinava ai vescovi di non occuparsi più di crimini che comportavano la pena capitale, dal momento che tali fattispecie erano di esclusiva competenza delle autorità secolari. Ma queste usurpazioni, stando al diritto vigente nella Roma di IV secolo, continuarono a verificarsi, come, per esempio, nel caso della giovane Indicia e dei vescovi Siagrio e Ambrogio. La ragazza venne accusata di infanticidio, crimine punito con la pena di morte, dal cognato. Questo caso, dunque, doveva essere giudicato dal governatore provinciale competente per territorio, vale a dire dal *rector Venetiae et Istriae*: invece se ne occuparono due vescovi. L'uno e l'altro, naturalmente

seruauit Imperium, qui fortunato Principi legitimos suffecit heredes.

⁷ SYMMACHUS, *Rel.* 3.10:

Ergo diis patriis, diis indigetibus pacem rogamus. Aequum est quidquid omnes colunt unum putari. Eadem spectamus astra, commune caelum est, idem nos mundus inuoluit: quid interest qua quisque prudentia uerum requirat? Uno itinere non potest perueniri ad tam grande secretum.

⁸ V., per tutti, L. LOSCHIAVO, *Non est inter vos sapiens quisquam, qui possit iudicare inter fratrem suum? Processo e giustizia nel primo cristianesimo dalle origini al vescovo Ambrogio in Ravenna capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, 1, Saggi, Sant'Arcangelo di Romagna 2015, 72 ss.

⁹ CTh. 16.2.23 = Brev. 16.1.3 = CI. 1.3.6 (17 maggio 376):

Imppp. Valens, Gr(ati)anus et Val(entini)anus AAA. Artemio, Eurydico, Appio, Gerasimo et ceteris episcopis. Qui mos est causarum civilium, idem in negotiis ecclesiasticis obtinendus est: ut, si qua sunt ex quibusdam dissensionibus *leuibisque delictis ad religionis observantiam pertinentia*, locis suis et a suae dioeceseos synodis audiantur: *exceptis, quae actio criminalis ab ordinariis extraordinariisque iudicibus aut inlustribus potestatibus audienda constituit*. Dat. XVI. kal. iun. Trev(iris) Valente V et Val(entini)ano AA. cons.

compirono un atto di usurpazione, se stiamo all'ordinamento giuridico vigente. Il primo vescovo era Siagrio, il secondo Ambrogio¹⁰.

Quando si parla di principio di autorità, dunque, si fa riferimento a un concetto che prende forza lentamente, nel corso dei secoli, soprattutto oltre la caduta dell'impero romano occidentale, attuandosi definitivamente all'inizio del XIII secolo, quando si realizzò la riforma del pontefice Innocenzo III, con lo scopo di reprimere non solo le eresie appena ricordate. Il principio di autorità presuppone che il giudice-accusatore raggiunga sempre la verità. La chiesa ne era depositaria, in quanto legittimata a rappresentare, come si è appena detto, l'unica autorità, vale a dire l'autorità divina, non solo per la repressione della *haeretica pravitas*. La verità di cui si parla a proposito del modello inquisitorio, è, per concludere sul punto, una verità assoluta, per l'appunto sulla base del principio di un'autorità che non può essere smentita. Dipende dal principio di autorità il principio di presunzione di colpevolezza. Siccome il giudice-accusatore raggiunge sempre la verità, è evidente che bisogna presupporre la colpevolezza dell'imputato.

In contrapposizione al modello inquisitorio, con i suoi tipici principi e caratteri, abbiamo il modello accusatorio. Il principio dialettico si basa sul fatto che quanto si può raggiungere nell'ambito di un processo penale non è la verità assoluta, ma solamente una verità processuale, come accade per molti ordinamenti attuali. Quanto risulta essere verità processuale con la sentenza definitiva del giudice penale non implica che sia anche verità assoluta, oggettiva, partendo dal presupposto che non è dato di conoscere quest'ultima. Può essere utile, a questo proposito, ricordare che nel nostro ordinamento è previsto l'istituto della revisione, vale a dire della possibilità di ridiscutere, verificatisi determinati presupposti, la sentenza definitiva. In altre parole, la verità processuale è concetto determinato dal principio dialettico. Tornando al tardo impero romano, ne possiamo considerare un buon esempio un altro passo di Simmaco, tratto dal suo ultimo rapporto redatto nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali all'imperatore Valentiniano II. SYMM., *Relatio* 49.2:

tuttavia, dal momento in cui le parti sono convenute in giudizio, il processo si è svolto nel mezzo di una vivace polemica degli avvocati, risolvendosi più in accuse verbali che nell'esibizione di prove concrete¹¹.

Conseguenza dell'idea alla base del principio dialettico risulta l'altro principio fondamentale del modello accusatorio, il principio di presunzione di innocenza. Proprio perché non è dato di conoscere la verità assoluta, potendosi raggiungere solo una verità processuale, è bene considerare l'imputato innocente fintantoché si stabilisca con sentenza definitiva la sua colpevolezza. Il principio di presunzione di innocenza sta dunque a indicare l'obbligo da parte del giudice di considerare innocente l'imputato fino al momento in cui viene emessa una sentenza definitiva di condanna. In questo caso abbiamo una situazione molto diversa da quella che si crea utilizzando uno strumento processuale ispirato al modello inquisitorio. In quest'ultimo si vede da una parte un'autorità che svolge un doppio ruolo, vale a dire sia l'accusa sia il giudizio. Oppure, in via subordinata, un accusatore diverso dal giudice, con l'accusato che si viene a trovare in una posizione di netta inferiorità nei confronti dell'accusatore. Tuttavia, quando si parla di modello inquisitorio, si fa riferimento, di regola, al giudice-accusatore, alla mancanza delle garanzie della terzietà e dell'imparzialità e a un imputato in posizione di netta inferiorità: soprattutto di non conoscenza dei fatti, perché, come si è visto, la fase istruttoria è segreta. Innocenzo III stabilì definitivamente che un processo penale poteva essere avviato in base all'accusa del privato, alla denuncia di chi avesse titolo a denunciare,

10 Sulla questione v. S. GIGLIO, *Aspetti della procedura* cit., 138-144 e letteratura ivi citata.

11 SYMM., *Relatio* 49.2:

sed ubi partes sub examine constiterunt, multo luctamine patronorum decursa cognitio oratione magis quam probationibus redundavit.

Peraltro abbiamo altre fonti ufficiali in cui si parla, all'interno di *cognitiones* criminali, di *partes*, cioè di parti processuali. Si tratta di CTh. 9.36.2, CTh. 9.37.2 e 4, C. 9.1.23 e C. 9.42.2 pr.

all'inquisizione intrapresa dal giudice¹². Nel processo di tipo accusatorio abbiamo una situazione molto diversa. C'è una parte accusatrice, un imputato-accusato e un giudice che strutturalmente si trova in posizione di terzietà e imparzialità nei confronti dell'una e dell'altra parte.

Occorre, dunque, vedere se nell'ambito delle fonti romane di epoca imperiale risultano dati che ci consentano concretamente di valutare la *cognitio extra ordinem* in sede penale un sistema processuale di tipo prevalentemente accusatorio o, viceversa, inquisitorio: prima di tutto spiegando il significato dell'espressione latina appena ricordata. Si tratta di una cognizione al di fuori dell'ordine, traduzione letterale di *extra ordinem*, del sistema stabilito da una legge di Augusto del 17 a.C. che riguarda i *iudicia publica*, i giudizi pubblici, vale a dire i processi penali. La *cognitio extra ordinem iudiciorum publicorum* era una forma processuale penale al di fuori del vecchio sistema relativo alle c.d. *questiones perpetuae*, corti permanenti, a cui si è già fatto cenno. Secondo una parte della dottrina, autorevole, la *cognitio extra ordinem* sarebbe un processo di tipo inquisitorio. Per altri studiosi di tale argomento la *cognitio extra ordinem*, nell'epoca sia del principato sia del dominio, deve considerarsi un processo di tipo prevalentemente accusatorio, anche se troviamo presente nell'ordinamento giuridico romano, lungo tutto l'arco dell'impero, uno strumento terribile come mezzo di prova: la tortura.

In primo luogo dobbiamo vedere se le fonti romane formulano il principio di presunzione di innocenza o di colpevolezza. Se accertiamo nel pensiero dei giuristi classici e del legislatore romano di epoca imperiale la presenza di un'idea che possa considerarsi equivalente al nostro principio di presunzione di innocenza è evidente che non possiamo pensare a un ordinamento processuale penale di tipo inquisitorio. Il processo di tipo inquisitorio non può che presupporre il e basarsi sul principio di presunzione di colpevolezza. Se noi troviamo in qualche modo formulato nelle fonti romane il contenuto del principio di presunzione di innocenza segniamo un punto essenziale a favore dell'idea secondo la quale il processo criminale romano di epoca imperiale sia di tipo prevalentemente accusatorio. In realtà abbiamo almeno tre fonti che descrivono il contenuto di quanto oggi definiamo principio di presunzione di innocenza. Così come usiamo il termine processo per fare riferimento a strumenti di giustizia che portano altri nomi, allo stesso modo è legittimo utilizzare l'espressione principio di presunzione di innocenza facendo riferimento a situazioni che descrivono esattamente il suo contenuto. La prima fonte risulta un passo tratto da un'opera di Marciano, giurista di epoca severiana (II/III secolo d.C.), contenuto nel Digesto di Giustiniano. Si tratta di D. 48.3.6:

Divus Hadrianus Iulio Secundo ita rescripsit et alias rescriptum est non esse utique epistulis eorum credendum, qui quasi damnatos ad praesidem remiserint. idem de irenarchis praeceptum est, quia non omnes ex fide bona elogia scribere compertum est. 1. Sed et caput mandatorum exstat, quod divus Pius, cum provinciae Asiae praeerat, sub edicto proposuit, ut irenarchae, cum adprehenderint latrones, interrogent eos de sociis et receptatoribus et interrogationes litteris inclusas atque obsignatas ad cognitionem magistratus mittant. igitur qui cum elogio mittuntur, ex integro audiendi sunt, etsi per litteras missi fuerint vel etiam per irenarchas perducti. sic et divus Pius et alii principes rescripserunt, ut etiam de his, qui requirendi adnotati sunt, non quasi pro damnatis, sed quasi re integra quaeratur, si quis erit qui eum arguat. et ideo cum quis a Iuliano faceret, iuberi oportet venire irenarchen et quod scripserit, exsequi: et si diligenter ac fideliter hoc fecerit, conlaudandum eum: si parum prudenter non exquisitis argumentis, simpliciter denotare irenarchen minus rettulisse: sed si quid maligne interrogasse aut non dicta rettulisse pro dictis eum compererit, ut vindicet in exemplum, ne quid et aliud postea tale facere moliat¹³.

¹² Sul punto v. oltre.

¹³ D. 48.3.6:

Marciano, libro secondo sui *publica iudicia*. Il divino Adriano ha dato disposizioni mediante rescritto a Giulio Secondo e altre volte è stato disposto mediante rescritto che non bisogna fidarsi dei rapporti (*epistulae*) di quanti presentano (esibiscono) al preside imputati come se fossero stati già condannati. Lo stesso è stato stabilito a proposito degli irenarchi, perché è stato appurato che non tutti redigono le loro relazioni in buona fede. Ma c'è

In questo passo si descrive due volte quello che oggi definiamo principio di presunzione di innocenza. Si afferma due volte che non bisogna considerare gli imputati presentati di fronte al giudice come se fossero stati già condannati. Anzi, quando inizia il processo con la fase dibattimentale di fronte al governatore provinciale l'interrogatorio deve essere ripetuto dall'inizio, come se non fosse stato mai tenuto. Più in generale, le prove dovevano essere di nuovo escusse, come se il processo iniziasse da capo. Occorre poi evidenziare un'ulteriore precisazione, da parte di Marciano, relativamente alle regole della *cognitio* criminale: il processo prendeva comunque avvio, solo se risultava qualcuno che avesse presentato e sottoscritto l'accusa. Il 'se' con quel che segue sottolineato dal giurista severiano è particolarmente importante, perché sta a indicare che la *cognitio* criminale romana non è una procedura d'ufficio. Cosa significa procedibilità d'ufficio? Il processo prende avvio su iniziativa dello stesso giudice a prescindere dal fatto che sia stata presentata un'accusa da parte di chi svolge istituzionalmente la funzione di accusatore o da parte di un privato. L'accusa sia pubblica sia privata in questo caso, cioè se la *cognitio* è da considerarsi una procedura d'ufficio, sono semplici notizie di reato. Il giudice può avviare il processo indipendentemente dall'accusa presentata da una pubblica autorità o da un privato. Il giudice può avviare in altro modo¹⁴ il processo. Quale sarebbe, nel processo romano di epoca imperiale, l'altro modo? La *notitia criminis* era procurata direttamente dal giudice, che dava di persona avvio al processo. In realtà si vedrà che il processo cognitorio romano non può considerarsi procedura d'ufficio, come del resto già risulta dalla sottolineatura di Marciano, che in realtà, in D.48.3.6, riferisce norme emanate da Adriano e da altri imperatori. Esistono istituti tipici della *cognitio* criminale che chiaramente indicano che il processo non prende avvio, se non è presentata un'accusa da parte di un ufficiale di polizia o di un privato. Se non si presentava un'accusa da parte di chi aveva titolo a presentarla il processo non poteva avere inizio. È importante, dunque, quanto riferisce Marciano non solo riguardo al principio di presunzione di innocenza, ma anche in riferimento al problema della procedibilità d'ufficio, quando sottolinea la condizione perché prendesse avvio il processo: solo se risultava che qualcuno aveva presentato e sottoscritto l'accusa. Il qualcuno di cui parla Marciano poteva essere, oltre che un ufficiale di polizia, anche un privato. Questa caratteristica si sarebbe poi consolidata nel corso del dominio. La legislazione tardoimperiale è ancora più precisa su questa tematica. Sempre in tema di procedibilità d'ufficio occorre segnalare che nella seconda parte del passo di Marciano D.48.3.6 risulta un ulteriore argomento per negarla. Se qualcuno, ricorda Marciano, aveva condotto 'un'attività istruttoria' e voleva proporre un'accusa, aveva l'obbligo di presentarsi di fronte al giudice, di assistere a tutte le fasi del dibattimento e di esporre il suo rapporto. Se l'ufficiale non si presentava, il processo non aveva inizio. E se tale rapporto risultava accurato e fedele, gli si doveva un pubblico encomio (e il dibattimento poteva proseguire fino alla pronuncia di una sentenza di merito, di condanna o di assoluzione). Se il rapporto dell'ufficiale risultava poco prudente, senza avere accuratamente esaminato le circostanze, cioè se il rapporto risultava carente da un punto di

anche un capitolo dei mandati che il divino Antonino Pio, quando governava la provincia d'Asia, propose mediante editto, di modo che gli irenarchi, quando arrestano *latrones* (banditi), li devono interrogare sui coimputati e sui favoreggiatori e poi devono inviare sottoscritti e sigillati i verbali degli interrogatori assieme al rapporto per la *cognitio* del magistrato. Per cui, quanti vengono mandati col rapporto, devono essere di nuovo ascoltati dall'inizio, anche se sono stati mandati per mezzo di rapporti o anche condotti per mezzo di irenarchi. Così anche il divino Pio e altri principi hanno disposto mediante rescritto che anche quanti dovendo essere indagati sono stati annotati siano indagati non come condannati, ma come se l'indagine fosse all'inizio, se risulterà qualcuno che abbia presentato (e sottoscritto) l'accusa. Di conseguenza, se qualcuno abbia condotto un'istruzione, è previsto che si imponga all'irenarca di presentarsi all'udienza (*venire*) e di esporre il suo rapporto: e se la sua esposizione risulta accurata e fedele, gli si dovrà un pubblico encomio: se poco prudente senza avere esaminato attentamente le prove, deve semplicemente significare che l'irenarca non abbia riferito (*minus referre* equivale a *non referre* così come *minus esse* equivale a *desse*, *minus facere* a *omittere*, *minus habere* a *carere*, *minus venire* a *desse*: per una traduzione in questo senso dell'avverbio *minus* v. L. Castiglioni-S. Mariotti, *Il vocabolario* cit., 906 e TLL, 10, 1, 4, 582 *sub v. parvus*): ma se risulterà che ha condotto almeno in parte l'interrogatorio in mala fede o se ha riferito per dette cose non dette, deve essere punito in modo esemplare, in modo che in futuro non sia indotto a farlo ancora o a fare qualcosa di simile.

14 V., in tal senso, B. SANTALUCIA, *Diritto e proceso penale* cit., 241 s. con nt. 190 e 281 s.

vista formale o sostanziale, il fatto doveva semplicemente significare che l'ufficiale di polizia non aveva riferito¹⁵: il che sta a significare che il giudice doveva comportarsi come se l'ufficiale non avesse presentato nessun rapporto, dunque nessuna accusa. Cosa significa quanto ci riferisce Marciano? Il passo del giurista severiano sta a significare che, se si verificava quest'ultima ipotesi, il processo non poteva avere inizio. La causa finiva, potremmo dire, con l'emanazione di una sentenza non di merito, una sentenza di non luogo a procedere. Il concetto di improcedibilità d'ufficio è, peraltro, come si vedrà meglio, confermato in altri testi, soprattutto un passo del giurista Paolo.

È tempo, ora, di esaminare gli altri due importanti testi ricordati, che riguardano il principio di presunzione di innocenza. La prima fonte risulta una legge generale emanata esattamente l'agosto del 423 d.C., pochi giorni prima della morte dell'imperatore della *pars Occidentis* Onorio, firmatario del provvedimento. È probabile che il provvedimento sia stato concepito e redatto dai suoi più stretti collaboratori con il consenso del senato, vero beneficiario della legge. La forma delle leggi imperiali è particolare. Come è noto, all'inizio dell'atto è collocata sempre una intestazione che fa riferimento agli imperatori regnanti nelle due *partes imperii* e ai destinatari dell'atto legislativo. Nel nostro caso si tratta dell'unica costituzione in cui troviamo una intestazione particolarmente solenne. Il provvedimento di Onorio risulta l'unica legge contenuta nel codice teodosiano indirizzata a consoli, pretori, tribuni della plebe e senato (della *pars Occidentis*, per la precisione). Peraltro, a quel tempo, probabilmente, i tribuni della plebe non esistevano più o comunque non avevano più reali funzioni politiche, ma l'intestazione della legge fu concepita per solennizzare al massimo, come si ricordava poco fa, importanza e contenuto di un provvedimento che troviamo nel codice teodosiano diviso in varie parti. La parte più importante, il frammento dal nostro punto di vista più importante, riguarda il sistema processuale penale. Vi si legge, CTh. 9.1.19 = Brev. 9.1.11 = C. 9.2.17 e C. 9.46.10 (6 agosto 423):

diamo ordine che le regole (n.d.r.: in materia di esercizio) dell'accusa già da tempo stabilite in via legislativa siano mantenute, in modo tale che chiunque si sia potuto accusare non sia direttamente considerato colpevole appena venga sottoposto a un'imputazione che comporta la pena capitale, evitando di non considerare la sua innocenza. Ma chiunque sia a intentare l'accusa si presenti in giudizio, indichi il nome del reo, si assoggetti al vincolo dell'*inscriptio*, sia anche lui sottoposto a custodia, tenuto tuttavia conto della sua *dignitas*; e sappia che l'arbitraria facoltà di dire il falso non rimarrà impunita, dal momento che la stessa pena è prevista per i calunniatori ...¹⁶.

Si conferma, oltre al principio di presunzione di innocenza, quanto risulta stabilito dalla normativa costantiniana, di cui si dovrà parlare, in tema di presentazione dell'accusa, a dimostrazione della c.d. improcedibilità d'ufficio. È bene ricordare ancora una volta che se alla base di un ordinamento processuale penale è previsto il principio di presunzione di innocenza, quello stesso ordinamento non può essere di tipo prevalentemente inquisitorio. Un sistema inquisitorio, anche se solo in modo prevalente, non può che basarsi sul principio di presunzione di colpevolezza.

La terza fonte che parla di presunzione di innocenza fa riferimento a un processo tenuto nella parte occidentale dell'impero da Giuliano *Caesar* nei primi anni della seconda metà del IV secolo d.C. C'è l'accusa di peculato presentata da Delfidio contro il governatore della Gallia Narbonense

¹⁵ *Referre*, riferire, è termine tecnico per indicare la presentazione dell'accusa.

¹⁶ CTh. 9.1.19 = Brev. 9.1.11 = C. 9.2.17 e C. 9.46.10 (6 agosto 423):

Impp. Honorius et Theod(osius) AA. cons(ulibus), praetoribus, tribunis plebis, senatui suo salutem dicunt. Accusationis ordinem iam dudum legibus institutum servari iubemus, ut, quicumque in discrimen capitis accessit, non statim reus, qui accusari potuit, aestimetur, ne subiectam innocentiam faciamus. Sed quisquis ille est, qui crimen intendit, in iudicium veniat, nomen rei indicet et vinculum inscriptionis arripiat, custodiae similitudinem, habita tamen dignitatis aestimatione, patiat, nec impunitam fore noverit licentiam mentiendi, cum calumniantes ad vindictam poscat similitudo supplicii ... Et cetera. Dat. VIII. id. aug. Ravennae Asclepiodoto et Mariniano cons.

Numerio Narbonense. Come racconta Ammiano Marcellino (AMM. 18.1.4) Delfidio si infervora e quasi perde la calma rivolgendosi al Cesare Giuliano: chi mai potrà essere colpevole, se per discolarsi sarà sufficiente negare? A lui risponde Giuliano: chi mai potrà risultare innocente, se sarà sufficiente accusarlo? La risposta di Giuliano è molto sintetica, ma esprime chiaramente ciò che definiamo principio di presunzione di innocenza.

Se troviamo espresso nel suo ordinamento il contenuto di quanto definiamo principio di presunzione di innocenza, già questo, come si è detto, sarebbe di per sé sufficiente per negare la caratteristica inquisitoria del processo penale romano di epoca imperiale. È bene aggiungere, poi, che nelle fonti romane non appare rintracciabile nessun cenno al contenuto di quanto definiamo principio di presunzione di colpevolezza. Non potrebbe essere altrimenti, visto che esistono inconfutabili prove dell'esistenza di quanto oggi definiamo principio di presunzione di innocenza. Chi ha lavorato per l'emanazione del codice teodosiano, del codice giustiniano e del Digesto non poteva commettere l'errore di basare quelle compilazioni su principi tra loro diametralmente opposti: e non lo ha commesso semplicemente perché la giurisprudenza romana del principato e la precedente legislazione imperiale non lo avevano a loro volta commesso, recependo i valori fondamentali del sistema accusatorio dai loro *maiores*, dai loro antenati repubblicani¹⁷.

A questo punto occorre esaminare più da vicino la tematica relativa alla procedibilità d'ufficio, una delle caratteristiche, come si è anticipato, del modello inquisitorio, al contrario del modello accusatorio, che non la prevede. Riguardo al periodo imperiale, e più in particolare alla *cognitio* criminale, a mio modo di vedere non si può avallare l'esistenza di tale caratteristica. Al contrario, credo debba essere sostenuta l'idea, secondo la quale il processo penale prendeva avvio solo se c'era un'accusa mossa, nel rispetto delle regole per la sua presentazione, da un privato o, in certi casi, da un ufficiale di polizia. A questo proposito occorre precisare che gli ufficiali di polizia, denominati in vario modo (per es., *nuntiatores*, *apparitores*, *stationarii*, *irenarchae*, *curiosi*) potevano presentare un'accusa solo se riguardava un *latro*, vale a dire un bandito, un sacrilego, un *fur*, cioè un ladro, un *plagiarius*, cioè una persona che riduceva in stato di schiavitù un'altra persona libera¹⁸, una persona imputata di crimine di lesa maestà¹⁹, un crimine ritenuto gravissimo lungo tutto l'arco dell'esperienza romana, compreso il dominato, nel periodo in cui l'impero si cristianizzò. Negli altri casi l'accusa poteva, comunque, essere presentata da un privato. A proposito del problema della c.d. procedibilità d'ufficio si è appena accennato al fatto che la *cognitio extraordinaria* non la prevedeva e che risulta caratteristica del processo inquisitorio. A mio modo di vedere esistono prove incontestabili in tal senso. In altre parole, se la *cognitio extrordinaria* non prevede la procedibilità d'ufficio, abbiamo un ulteriore argomento per escludere che possa considerarsi un processo di natura inquisitoria. Nell'ordinamento romano sono presenti tre istituti, che determinavano la chiusura del processo penale senza che potesse essere emessa una sentenza di merito da parte

17 Sul sistema processuale penale romano tardorepubblicano v., per tutti, T. MOMMSEN, *Römische Strafrecht* cit., 196-221 = ID., *Droit pénal* cit., 1, 215-257, e B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale* cit., 103-188.

18 D. 1.18.13 pr.:

Ulpianus libro septimo de officio proconsulis. Congruit bono et gravi praesidi curare, ut pacata atque quieta provincia sit quam regit. Quod non difficile optinebit, si sollicitae agat, ut malis hominibus provincia careat eosque conquirat: nam et sacrilegos latrones plagiarios fures conquirere debet et prout quisque deliquerit, in eum animadvertere, receptoresque eorum coercere, sine quibus latro diutius latere non potest.

D. 48.13.4.2:

Marcianus libro quarto decimo institutionum ... 2. Mandatis autem cavetur de sacrilegiis, ut praesides sacrilegos latrones plagiarios conquirant et ut, prout quisque deliquerit, in eum animadvertant. Et sic constitutionibus cavetur, ut sacrilegi extra ordinem digna poena puniantur.

Secondo B. SANTALUCIA, «*Accusatio*» e «*inquisitio*» nel processo penale romano di età imperiale in *Società e cultura in età tardoantica. Atti dell'incontro di studi, Udine 29-30 maggio 2003*, a cura di Arnaldo Marcone, Grassano 2004, 141 s., D. 1.18.13 pr. e D. 48.13.4.2 starebbero a dimostrare (v. il collegamento tra le attività del *conquirere* e del controllo dell'ordine pubblico) la natura inquisitoria della *cognitio* criminale romana. In realtà si tratta di due normative 'programmatiche'. Per le modalità relative alla loro attuazione occorre riferirsi a quanto evidenziano i passi di Marciano, D. 48.3.6, e di Paolo, D. 48.2.3, da cui risulta chiaramente l'improcedibilità d'ufficio e la natura accusatoria della *cognitio* criminale. Su D. 48.3.6 e D. 48.2.3 v. più sotto.

19 V., per tutti, S. GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa* cit., capp. 4 e 7.

del giudice nei confronti dell'accusato. La fonte più interessante da questo punto di vista, è il passo di Paolo, altro giurista di epoca severiana, tratto dalla sua opera sul *crimen adulterii* D.48.2.3²⁰:

la formula dei *libelli inscriptionis* (n.d.r.: si tratta di atto scritto firmato dall'accusatore necessario perché il giudice possa dare inizio alla causa) è questa. Console e giorno (n.d.r.: bisogna cioè indicare, prima di tutto, l'autorità adita e la data della presentazione). Presso il tal pretore o proconsole Lucio Tizio (n.d.r.: Paolo si sta esprimendo, chiaramente, in termini ipotetici) ha dichiarato di sottoporre ad accusa Mevia in base alla *lex Iulia* (n.d.r.: che aveva stabilito il crimine di adulterio), affermando che l'accusata nella tal città con Gaio Seio in casa di lui in quel mese, durante quel consolato (cioè durante quell'anno), ha commesso adulterio. In effetti deve essere senz'altro indicato anche il luogo, in cui è stato commesso l'adulterio e la persona con la quale è stato commesso, e il mese. Quanto detto, infatti, è stabilito dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum* (n.d.r.: di cui si è già detto) e, in via generale, è prescritto nei confronti di quanti sottopongono qualcuno a un'accusa. Peraltro, se l'accusatore non vuole, non è necessario che il *libellus* contenga né il giorno né l'ora. Se i *libelli inscriptionis* non sono stati redatti in modo conforme, il nome dell'accusato deve essere cancellato e vi sarà di nuovo la possibilità di accusare l'imputato.

Già con quest'ultima notazione abbiamo un importante elemento in contrasto all'ipotesi secondo cui la *cognitio extraordinaria* possa considerarsi un tipo di processo basato sulla procedibilità d'ufficio. Se l'accusa era presentata con atto non conforme alle regole previste dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum* (si ribadisce il concetto espresso da Marciano²¹) il giudice adito non poteva altro che chiudere il processo senza entrare nel merito: per meglio chiarire, senza una sentenza di merito nei confronti dell'accusato. Il giudice doveva chiudere il processo, potremmo forse dire, con una sentenza di non luogo a procedere. Se si fosse trattato di una procedura d'ufficio, il giudice avrebbe potuto comunque cogliere l'occasione di utilizzare egli stesso l'accusa mossa in modo improprio, avvalendosi come *notitia criminis* e svolgendo ulteriori indagini o dando disposizione di svolgerle, portando così a termine la causa con una sentenza di merito. Tutto ciò non era possibile: non era possibile procedere d'ufficio. Se non si presentava un'accusa in modo corretto, il processo non poteva continuare.

Però questo non significa che un'altra persona non potesse poi presentare quella stessa accusa: avrebbe dovuto farlo, se avesse voluto, nel rispetto delle regole previste dalla *lex Iulia i.p.*, pena il suo rigetto senza analisi del merito. Dunque se non c'era un'accusa, vale dire un'accusa presentata in modo conforme e sottoscritta, non ci sarebbe stato nessun processo. Un processo non avrebbe preso avvio senza un'accusa. Nel caso del crimine d'adulterio l'accusa, peraltro, poteva essere presentata solo da un privato.

20 D. 48.2.3:

Paulus libro tertio de adulteriis. Libellorum inscriptionis conceptio talis est. 'Consul et dies. Apud illum praetorem vel proconsulem Lucius Titius professus est se Maeviam lege Iulia de adulteriis ream deferre, quod dicat eam cum Gaio Seio in civitate illa, domo illius, mense illo, consulibus illis adulterium commisisse'. Utique enim et locus designandus est, in quo adulterium commissum est, et persona, cum qua admissum dicitur, et mensis: hoc enim lege Iulia publicorum cavetur et generaliter praecipitur omnibus, qui reum aliquem deferunt: neque autem diem neque horam invitus comprehendet. 1. Quod si libelli inscriptionum legitime ordinati non fuerint, rei nomen aboletur et ex integro repetendi reum potestas fiet. 2. Item subscribere debet is qui dat libellos se professum esse, vel alius pro eo, si litteras nesciat. 3. Sed et si aliud crimen obiciat, veluti quod domum suam praebuit, ut stuprum mater familias pateretur, quod adulterium deprehensum dimiserit, quod pretium pro comperto stupro acceperit, et si quid simile, id ipsum libellis comprehendendum erit. 4. Si accusator decesserit aliave quae causa ei impedierit, quo minus accusare possit, et si quid simile, nomen rei aboletur postulante reo: idque et lege Iulia de vi et senatus consulto cautum est, ita ut liceat alii ex integro repetere reum. Sed intra quod tempus, videbimus: et utique triginta dies utiles observandi sunt.

21 V., sopra, D. 48.3.6.

È il caso, ora, di considerare il § 4 di D. 48.2.3²², perché risulta un'ancora più importante conferma alla tesi della improcedibilità d'ufficio della *cognitio* criminale. D. 48.2.3.4 parla di *abolitio*, di abolizione del processo:

se l'accusatore è morto o se per qualche altra causa (n.d.r.: che deve risultare giusta) trova impedimento a proseguire l'accusa, e qualcosa di simile, deve essere cancellato il nome dell'accusato su sua stessa richiesta. Si è stabilito mediante la *lex Iulia de vi* (sulla violenza) e mediante senatoconsulto che è consentito ad altri accusare di nuovo l'imputato, ma dobbiamo vedere entro quali termini: in ogni caso sono da osservare 30 giorni utili.

In questo passo si parla dell'accusatore e della sua presentazione di un *libellus*, un'accusa in forma scritta, possiamo aggiungere nel rispetto di tutti i criteri richiesti per la prosecuzione della causa. Nel caso di morte dell'accusatore cosa succedeva? Succedeva che il processo doveva essere abolito, cancellato, cioè, dal ruolo, dal registro, dall'elenco delle cause che dovevano essere discusse, nonostante l'accusa fosse stata presentata in modo corretto, perché offriva gli elementi per arrivare a emettere una sentenza di merito, che, non necessariamente, fosse di condanna. La qual cosa sta a significare, ancora una volta, che, in tema di *cognitio*, non si può parlare di procedibilità d'ufficio. Altri avrebbero potuto presentare la stessa accusa, ma anche questa possibilità sta a indicare che, se non fosse stata presentata un'altra accusa, la situazione sarebbe rimasta ferma al momento della morte dell'accusatore. Se non si fosse presentato un nuovo accusatore, non ci sarebbe stato un ulteriore processo.

L'*abolitio*, cioè la cancellazione del processo, era ammessa in due casi: la morte dell'accusatore e la sua richiesta da parte sempre dell'accusatore per giusta causa, per es. nel caso dovesse necessariamente allontanarsi contro la sua volontà per un lasso di tempo indeterminato, ma non breve, dal luogo dove aveva presentato l'accusa. Concludendo sul punto, sembra piuttosto evidente che l'*abolitio* esclude che si possa parlare di procedibilità d'ufficio, perché il giudice adito non poteva rifiutarsi di concederla nei due casi ricordati dal giurista Paolo²³.

Se l'accusatore chiedeva la cancellazione del processo, ma non presentava una giusta ragione per ottenerla, il suo comportamento veniva considerato determinato dalla sua volontà di tergiversare, vale a dire di non voler portare a termine la causa. Si verificava, in questo caso, la c.d. *tergiversatio*. Tergiversare, com'è noto, significa perdere tempo. Se la richiesta di *abolitio* non era giustificata, o se l'accusatore non agiva per portare a termine il processo, com'era suo obbligo, l'accusatore sarebbe stato considerato *tergiversator* e condannato con la pena dell'*infamia*. Tale condanna escludeva che il giudice potesse esaminare il merito e occuparsi dell'accusa stessa mossa nei confronti dell'accusato. Non veniva emessa nessuna sentenza nei confronti dell'accusato e il processo si concludeva con una sentenza nei confronti del solo accusatore. Anche la *tergiversatio*, a mio modo di vedere chiaramente, escludeva la possibilità per il giudice della *cognitio* di procedere d'ufficio, di procedere, cioè, senza una formale accusa presentata e portata avanti dal privato o, in certi casi, dall'ufficiale di polizia²⁴.

La terza fattispecie da esaminare dal punto di vista della procedibilità d'ufficio risulta la *praevaricatio*. Nel linguaggio giuridico imperiale la prevaricazione fa riferimento al fatto dell'accusatore che concludeva un accordo con l'accusato, in modo tale che quest'ultimo fosse assolto. Si tratta, dunque, di un'accusa di comodo. Inizialmente, se si scopriva che l'accusatore era prevaricatore, lo si condannava all'*infamia*. A partire dall'epoca dei Severi, a cavallo tra la fine del II e l'inizio del III secolo, il *praevaricator* veniva condannato alla stessa pena a cui sarebbe stato sottoposto l'accusato in caso di sua accertata colpevolezza. A questo proposito si parla di principio della riflessione della pena. La pena che avrebbe potuto essere inflitta all'accusato si rifletteva

22 Il § 3 di D. 48.2.3 non è rilevante in questa sede.

23 Per il testo latino di D. 48.2.3.4 v. la nt. 20.

24 Su *abolitio* e *teriversatio* v., per tutti, S. GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa* cit., 171-183, e ID., *Aspetti della procedura* cit., 65-80 e letteratura ivi citata

sull'accusatore in base a una responsabilità per dolo, vale a dire di una volontà diretta a *praevaricare*.

Con l'imperatore Costantino venne rafforzato il principio della riflessione della pena, perché si dispose un provvedimento molto severo. Con una costituzione imperiale che troviamo nel codice teodosiano, e cioè CTh. 9.10.3²⁵, si affermò che, in caso di violenza, chi asseriva di averla subita poteva utilizzare la via del processo civile per vedere soddisfatta la sua pretesa. Se invece sceglieva la via del processo penale la situazione si aggravava molto, perché, essendo la violenza punita con la pena capitale (nei suoi vari tipi²⁶), se l'accusato veniva assolto, automaticamente si rifletteva sulla persona dell'accusatore la pena prevista per l'accusato in caso di condanna. La pena, cioè, non si rifletteva più sulla base di una responsabilità per dolo, come nel caso della *praevaricatio*, ma di una responsabilità oggettiva. Con questa disposizione di Costantino, successivamente da lui confermata con altra legge (meglio nota come *edictum de accusationibus*²⁷), qualsiasi privato che volesse accusare e che presentasse qualsiasi tipo di accusa doveva prestare molta attenzione: se accusava e l'imputato veniva assolto, subiva per quello stesso fatto dell'assoluzione, la pena prevista per l'accusato colpevole, sulla base, come si sottolineava, di una responsabilità non per dolo, ma oggettiva.

CTh. 9.10.3 è molto importante anche per un'altra ragione, che occorre evidenziare. Un'altra caratteristica del sistema accusatorio deve considerarsi, a mio modo di vedere, la inappellabilità della sentenza di assoluzione dell'accusato. Perché si parla di inappellabilità della sentenza di assoluzione dell'accusato? Ovviamente perché in caso di sua assoluzione, soprattutto se la pena relativa al *crimen* oggetto dell'accusa prevedeva la pena capitale, l'accusatore veniva condannato a quella stessa pena capitale: una pena così grave, che un altro imperatore, Teodosio I²⁸, confermando la legge di Costantino, volle solennemente fare riferimento al fatto che l'accusatore firmava con mano tremante l'accusa che stava presentando.

È bene ricordare, poi, che, a partire dal tardo impero si affermò una novità in tema di presentazione dell'accusa, in parte anticipata in via di prassi sicuramente prima di Diocleziano²⁹. L'accusatore doveva presentare la sua accusa in forma orale *apud acta*, vale a dire presso la cancelleria, se così si può dire, del giudice adito. L'accusa veniva registrata dal cancelliere per poi dover essere sottoscritta dall'accusatore. Se l'accusa non veniva sottoscritta dall'accusatore il processo non prendeva avvio. In altre parole il processo poteva avere inizio solo se l'accusa veniva sottoscritta dall'accusatore. Anche in questo caso abbiamo la conferma del fatto che non si può parlare di procedibilità d'ufficio nell'ambito della *cognitio* e, dunque, del fatto che il processo criminale romano presenta una delle caratteristiche tipiche del processo inquisitorio. È importante sottolineare l'espressione *stilo trepidante*, impiegata da Teodosio I nel 380 nella legge, appena ricordata, in cui si fa riferimento al fatto della firma con mano tremante dell'accusa, perché l'accusatore era consapevole del rischio dell'automatica condanna alla pena prevista per l'accusato in caso di asso-

25 CTh. 9.10.3 (= C. 9.12.7) (6 ottobre 319):

idem (Constantinus) A. ad Bassum p(raefectum) u(rbi). Si quis ad se fundum vel quodcumque aliud adserit pertinere, ac restitutionem sibi competere possessionis putat, civiliter super possidendo agat, aut impleta sollemnitate iuris crimen violentiae obponat, non ignarus, eam se sententiam subiturum, si crimen obiectum non potuerit conprobare, quam reus debet excipere ... P(ro)p(osita). prid. non. oct. Rom(ae) Constantino A. V et Licin(io) C. cons.

26 Sulle pene capitali nel periodo imperiale v. T. MOMMSEN, *Römisches* cit., 907-944, 964-980 = ID., *Droit pénal* cit., 3, 241-286, 309-329, e B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale* cit., 249-255 e 274 s.

27 Su cui v., per tutti, S. GIGLIO, *PS. 5.13-15*, *edictum de accusationibus e giurisdizione criminale nel tardo impero romano* in *SDHI*, 68, 2002, 207-215 con letteratura ivi citata e ID., *Aspetti della procedura* cit., 30-34, con letteratura ivi citata.

28 Teodosio I, CTh. 9.2.3:

... non prius insimulanti (all'accusatore) adcommoedetur adsensus quam sollemni lege se vinxerit (si sia vincolato) et in poenam reciproci *stilo trepidante* recaverit (si sia garantito a propria volta) ...

29 C. 9.2.8:

exemplum sacrarum litterarum Diocletiani et Maximiani AA. Si quis se iniuriam ab aliquo passum putaverit et querellam deferre voluerit, non ad stationarios decurrat, sed praesidalem adeat potestatem aut libellos offerens aut querellas suas apud acta deponens. P(ro)p(osita) sine die et consule.

luzione di quest'ultimo. Vorrei sottolinearlo ancora una volta: l'accusatore era condannato come calunniatore sulla base di una responsabilità oggettiva.

La normativa adottata da Costantino relativamente alla presentazione dell'accusa e al principio della riflessione della pena venne poi estesa al caso dell'accusa presentata dall'ufficiale di polizia da suo figlio Costanzo II con due leggi, la prima, CTh. 9.1.7, del 338, l'anno successivo alla morte del padre, la seconda, CTh. 6.29.1, del 355. Si dispose, a carico degli ufficiali di polizia, la stessa misura in materia di principio della riflessione della pena prevista per i privati. A partire dal 338 l'ufficiale di polizia, che aveva presentato un'accusa contro altra persona poi assolta, subiva automaticamente, sempre in base a una responsabilità oggettiva, il principio della riflessione della pena. La pena che sarebbe stata inflitta all'accusato in caso di condanna veniva automaticamente inflitta al suo accusatore, se l'accusa mossa da quest'ultimo non aveva avuto successo. Se il *crimen* oggetto dell'accusa era punito con la pena capitale, questa stessa pena avrebbe subito l'accusatore ufficiale di polizia, in base a CTh. 9.1.7, poi confermata nel 355³⁰.

La normativa costantiniana e postcostantiniana confermò, per concludere sul punto, quanto già detto a proposito dei due passi, già discussi, di Paolo, D. 48.2.3, in tema di accusa formulata dal privato, e di Marciano, D. 48.3.6, in tema di accusa formulata dall'ufficiale di polizia. Se il rapporto presentato da quest'ultimo al giudice competente fosse stato carente, il giudice doveva comportarsi come se non fosse stato presentato nessun rapporto e chiudere la *cognitio* senza una sentenza di merito. Nel passo di Marciano, poi, si ribadisce due volte, come si è detto, la disposizione, secondo cui un'accusa doveva essere presentata perché prendesse avvio un processo penale. Nel caso di accusa del privato, anche se del tutto validamente presentata, Paolo (D. 48.2.3.4) ricorda che il giudice doveva comunque chiudere la sua *cognitio* senza una sentenza di merito in caso di morte dell'accusatore, che, ovviamente, non poteva adempiere il suo obbligo di portarla a naturale conclusione.

Ai fini di un corretto approccio al problema della natura della *cognitio* criminale romana è necessario occuparsi, ora, anche di processi contro cristiani nel periodo imperiale fino a Diocleziano. Una parte della romanistica e dell'antichistica romana è dell'opinione, o perlomeno lo era, che i cristiani venivano condannati, quando processati, per il semplice fatto di essere cristiani. La fede cristiana costituiva di per sé un grave crimine: e, più in particolare, *crimen maiestatis minutae*, crimine di lesa maestà, in base al presupposto che il cristiano non riconosceva, questa era la presunzione, l'autorità imperiale. Tale tesi è meglio nota come *nomen christianum*, nome cristiano. Si è ritenuto necessario, in altra sede, discutere, di conseguenza, la rilevanza di alcune testimonianze, quasi tutte cristiane, a proposito di processi contro cristiani. Se fosse risultata fondata la tesi del *nomen christianum*, si sarebbe verificata una insuperabile contraddizione tra una prassi processuale ispirata al principio di presunzione di colpevolezza, come in sostanza sostengono i fautori di tale tesi, e le disposizioni discusse in questa sede in tema di presunzione di innocenza: o, se si preferisce, l'interpretazione da me datane³¹. Più in particolare, la tesi del *nomen christianum* si basa, secondo i suoi fautori, sul fatto che il cristiano portato in giudizio con l'accusa di avere commesso *crimen maiestatis*, crimine di lesa maestà, nel momento in cui faceva professione di cristianesimo veniva automaticamente condannato alla pena capitale. Ma l'analisi dei testi appena ricordati smentisce, senza ombra di dubbio, tale tesi, perché quelle stesse fonti attestano, sì, la condanna dei martiri di cui si voleva celebrare la santità, che non sacrificarono né giurarono fedeltà all'imperatore, commettendo, così, crimine di lesa maestà, ma, nello stesso tempo l'assoluzione di diversi altri cristiani, di cui si era attestata la fede già al momento dell'identificazione dell'imputato, che invece avevano sacrificato o giurato fedeltà. In altre parole, la condanna del cristiano sottoposto a processo con l'accusa di *crimen maiestatis* non era assolutamente automatica, ma dipendeva dal disconosci-

30 Come si è già accennato, i termini più frequenti rinvenibili nelle fonti romane a proposito di persone che svolgevano funzioni di polizia nell'ambito di un'attività di repressione dei crimini sono *apparitor*, *stationarius*, *curiosus*, *curagenarius* e *nuntiator*. Sul punto v. S. GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa* cit., cap. 1. § 3 e ID., *Aspetti della procedura* cit., cap. 2: *passim*.

31 Sulla portata delle fonti a cui si è fatto riferimento v. S. GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa* cit., capp. 2-7.

mento, compiuto con atteggiamento di ribellione, come ricorda Plinio³², dell'autorità imperiale, circostanza che determinava la commissione di lesa maestà: il cristiano che invece la riconosceva veniva assolto da tale accusa³³. Ricordo il caso del vescovo di Smirne Policarpo, che venne condannato, ma nel documento che testimonia il suo processo e la sua condanna, si fa anche riferimento a Quinto, giovane originario della Frigia, regione interna della penisola anatolica. *Martirio di Policarpo* 1 e 4:

il diavolo escogitò in effetti molti espedienti contro di loro (n.d.r.: i cristiani sottoposti a processo), ma grazie a Dio non riuscì a prevalere su tutti ... Uno di nome Quinto, venuto di recente dalla Frigia, alla vista delle fiere si intimorì. Era stato egli stesso a trascinare sé e altri all'autodenuncia spontanea. Eppure il proconsole, incalzandolo molto, lo persuase a giurare e a sacrificare.

Quinto aveva fatto, dunque, professione di cristianesimo all'inizio del processo, ma poi si impaurì. Per quale motivo? Il processo si svolgeva nel circo di Smirne, l'attuale Izmir, verso la fine delle ferie della provincia d'Asia, di cui Smirne era metropoli: tra i giochi di quelle ferie erano compresi combattimenti contro leoni. Com'è noto, una delle condanne capitali previste dall'ordinamento romano consisteva nell'esposizione di fronte ad animali feroci. Di fronte a tale vista, e a tale minaccia da parte del proconsole d'Asia, Quinto cambiò idea, sacrificò oppure giurò fedeltà all'imperatore, il documento non si dilunga in questi particolari, e comunque fu assolto. Va ricordato che il giuramento di fedeltà implicava il riconoscimento dell'autorità imperiale.

Un'altra assoluzione riguarda addirittura un vescovo. Ne abbiamo notizia indiretta, perché la fonte in questione, che aveva lo scopo di celebrarne le virtù e l'eroismo, testimonia il martirio di Pionio e, solo incidentalmente, l'assoluzione del suo vescovo Euctemone e di altri cristiani. *Martirio del santo Pionio*:

(4.1) Polemone (n.d.r.: l'ufficiale di polizia) disse: «Pionio, per evitare la pena capitale è meglio per voi sottomettervi all'autorità come tutti gli altri e sacrificare agli dei».

(15.2-3) «guarda (n.d.r.: è sempre l'ufficiale che parla rivolgendosi a Pionio) Euctemone, il vostro capo, ha sacrificato, obbedite anche voi. Lepido ed Euctemone vi esortano a raggiungerli nel tempio della nemesi». Pionio rispose: «È previsto che chi è stato imprigionato attenda il proconsole. Volete forse assumerne i poteri?».

Il vescovo Euctemone aveva ritenuto optare per la salvezza personale piuttosto che essere condannato alla pena capitale. Il chierico Pionio scelse il sacrificio personale e fu condannato alla pena capitale per aver commesso, non riconoscendo l'autorità imperiale, lesa maestà. Il *crimen maiestatis minutae* era considerato forse il reato più grave ancora nel V secolo, periodo in cui l'impero romano era sostanzialmente cristianizzato, come dimostra il caso del vescovo di Alessandria Dioscoro, che fu sottoposto a processo e condannato alla pena capitale nella forma dell'esilio per avere oltraggiato l'imperatore Marciano³⁴. Secondo la Lanata erano molti i cristiani «che facevano mostra per salvare la propria vita di una fantasia casistica che non sta certo a noi di condannare», come, del resto, è lo stesso Vangelo a suggerire³⁵. È documentata anche l'assoluzione del cartaginese Celerino e del vescovo Acacio di Antiochia della provincia anatolica di Pisidia, ambedue da parte dell'imperatore Decio, addirittura nonostante nessuno dei due ne avesse, almeno apertamente, riconosciuto l'autorità³⁶. Abbiamo, insomma, in tutta evidenza, incontestabili notizie forniteci da

32 PLINIUS, *Ep.* 10.96.

33 V. S. GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa* cit., capp. 2-7.

34 Sulla questione v. S. GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa* cit., 132.

35 G. LANATA, *Avvocati nei processi contro cristiani?* in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 23, 2, 1993, 289. Matteo, 10.23:

quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra ...

36 In S. GIGLIO, *u.o.c.*, 112, nt. 253 e 121-123.

fonti martirologiche che avevano lo scopo di celebrare la santità di diversi martiri, in cui in qualche modo si fa cenno ad assoluzioni di altri cristiani. Concludendo sul punto, non appare vero che i cristiani accusati del *crimen maiestatis minutae* venissero automaticamente condannati alla pena capitale, ma solo se non giuravano fedeltà all'imperatore o se non svolgevano i riti sacrificali della tradizione romana. In altri termini, a mio modo di vedere non risulta nessuna contraddizione tra le fonti romane, che parlano di presunzione di innocenza, e la politica normativa dei secoli I-III d.C. I cristiani condannati erano condannati esattamente per le stesse ragioni per cui vennero condannati, soprattutto nel corso del I secolo d.C., diversi senatori romani, e anche cavalieri, accusati di *crimen maiestatis minutae*, certamente con minori garanzie processuali³⁷: e si continuò a condannare, per aver commesso tale reato, anche dopo la cristianizzazione dell'impero, come si è appena ricordato.

Riassumendo, soprattutto nel tardo impero romano la *cognitio extra ordinem* criminale appare basarsi sul principio di presunzione di innocenza e quindi, nello stesso tempo, sul principio dialettico, alla base del quale si pone la convinzione che la sentenza definitiva assicura non la verità assoluta, che non è dato di conoscere, ma solo la verità processuale. Non è dei governanti romani l'idea dell'autorità assoluta in campo religioso, come evidenzia il terzo rapporto del prefetto urbano Simmaco nel 384/385 all'imperatore Valentiniano II³⁸. In secondo luogo, la *cognitio* criminale romana non si basa sulla procedibilità d'ufficio, soprattutto nel tardo impero, dal momento che la normativa sulla presentazione dell'accusa prevedeva il principio della riflessione della pena sulla base di una responsabilità oggettiva. Se il privato accusatore o l'ufficiale di polizia, nei casi di sua competenza, non riuscivano a far condannare l'imputato, subivano essi stessi la pena prevista per l'accusato in caso di condanna e, in tutta evidenza, non avevano la possibilità di appellare. Le normative in materia di *abolitio*, *tergiversatio* e *praevaricatio*, emanate nel corso del principato, furono confermate nel dominato. La *praevaricatio* sopravvisse di fatto dissimulata sotto forma di richiesta di *abolitio*. La *praevaricatio*, come si è detto, prevedeva un accordo tra accusatore e accusato allo scopo di ottenere una sentenza di assoluzione di quest'ultimo. Ma dal tempo in cui Costantino emanò la normativa contenuta in CTh. 9.10.3, a partire, cioè, dal momento in cui il principio della riflessione della pena si applicò automaticamente con l'assoluzione dell'accusato, è evidente che l'accusatore *praevaricator* rischiava la vita, perché il raggiungimento del suo scopo, di comune accordo con l'accusato, determinava l'applicazione di quel principio a carico della sua persona. L'accusatore poteva tergiversare, commettere cioè *tergiversatio*, ma sarebbe stato comunque condannato all'*infamia*, se *honestior*, all'esilio, se *humilior*³⁹. È difficile pensare, in altri termini, che un accusatore, che aveva lo scopo di far assolvere l'accusato, presentasse un'accusa: poteva presentarla solo dissimulando la sua *praevaricatio* sotto forma di *abolitio*, vale a dire di giustificata richiesta di abolizione del processo, come evidenzia un'altra legge di Costantino, CTh. 9.37.1⁴⁰. La *praevaricatio* dopo l'emanazione da parte di Costantino di CTh. 9.10.3 tese dunque a scomparire. In ogni caso, risulta evidente che *abolitio*, *tergiversatio* e *praevaricatio* escludono che la *cognitio* criminale romana prevedesse la procedibilità d'ufficio.

Occorre, ora, occuparsi della tortura. Nel tardo impero romano a partire dal 376, grazie a una legge di Graziano, recepita poi nel codice teodosiano e nel giustiniano⁴¹, solo i senatori non potevano essere sottoposti a tortura, indipendentemente dal tipo di ipotesi accusatoria. Si tratta di diverse migliaia di persone. I membri dei senati delle varie città dell'impero, i militari e i veterani, vale a

37 A tale proposito v. A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito. Aspetti letterari e implicazioni politiche*, Roma 2012.

38 Su cui v. sopra, p. 2 s.

39 V. CTh. 9.36.2 e S. GIGLIO, *Aspetti della procedura* cit., 65-73 e 68 s. Sugli *humiliores* v. S. GIGLIO, «*Humiliores*» in *Studi per Giovanni Nicosia*, 4, Milano 2007, 149-165 e letteratura ivi citata.

40 Su cui v. S. GIGLIO, *Aspetti della procedura* cit., 68-73.

41 Dunque valida in ambedue le parti dell'impero. Si tratta di CTh. 9.35.3 (4 gennaio 377):

Imppp. Valens, Gr(at)ianus et Val(entini)anus AAA. ad Gracchum p(raefectum) u(rbi). Severam indagacionem per tormenta quaerendi a senatorio nomine submovemus. Dat. prid. non. ian. Trev(iris) Gr(ati)ano A. IIII et Merobaude cons. (377 ian. 4).

dire gli *honestiores*⁴², potevano essere sottoposti a tortura in una sola circostanza: se fossero stati accusati di crimine di lesa maestà. In tutti gli altri casi ne erano esentati. Si tratta, probabilmente, di diverse centinaia di migliaia di persone. Tutti gli altri, probabilmente diverse decine di milioni, potevano essere sottoposti a tortura in tutti i casi⁴³. Tuttavia nelle fonti vediamo raccomandato l'uso il più possibile prudente di tale strumento di prova, assai ambiguo, dal momento che poteva darsi il caso dell'innocente debole che, non resistendo alla tortura, confessava e il caso del (presunto) colpevole che, resistendo alla tortura, non confessava. C'era il rischio, in altre parole, di condannare l'innocente e di assolvere il colpevole. Tutte le fonti romane che si occupano della tortura raccomandano di avvalersene con molta prudenza: la decisione di utilizzarla spettava al giudice investito della causa⁴⁴.

In sintesi, nei confronti dei senatori il sistema processuale del tardo impero romano offriva notevolissime garanzie, risultando in pieno ispirato al principio dialettico, col giudice terzo e imparziale rispetto alle parti processuali, e al principio della presunzione di innocenza. Inoltre i senatori non potevano essere sottoposti a processo penale su iniziativa del giudice: era cioè esclusa la possibilità di procedere d'ufficio. Gli *honestiores*, vale a dire i componenti dei senati delle varie città dell'impero, i militari e i veterani non godevano di tutte le garanzie processuali dei senatori, perché potevano essere sottoposti a tortura nel caso fossero accusati di *crimen maiestatis minutae*. Tutti gli altri, all'interno di un ordinamento comunque ispirato al principio dialettico e al principio di presunzione di innocenza e che precludeva la procedibilità d'ufficio, potevano essere sottoposti a tortura. Le precauzioni in materia indicate dalla giurisprudenza classica e dalla normativa imperiale non sempre venivano adottate, soprattutto in materia di lesa maestà.

Se è vero quel che sin qui si è sostenuto, se ne deve inevitabilmente dedurre che il concetto di inquisizione e i relativi strumenti processuali, soprattutto la procedura d'ufficio, sono estranei al mondo romano e tipici di un'epoca successiva alla caduta del suo impero d'Occidente, resi in realtà operativi soprattutto da due provvedimenti del pontefice Innocenzo III nei primi anni del XIII secolo, in cui si fa riferimento, per la prima volta, a tre forme per l'avvio del processo penale. A partire dalla riforma introdotta dal pontefice Innocenzo III si poteva dare avvio a un processo *per accusationem, denunciationem et inquisitionem*. Il primo termine fa chiaramente riferimento all'*acusatio*, di romana memoria, presentata dal privato. Il secondo termine fa riferimento all'accusa presentata dall'ufficiale⁴⁵. Il terzo termine fa riferimento all'avvio del processo penale da parte dello stesso giudice in caso di *fama* dell'accusato, vale a dire di cattiva fama. Era *vox populi* che una certa persona potesse essersi macchiata di eresia. Allora non occorre attendere la presentazione di un'accusa del privato o di una denuncia dell'ufficiale: il giudice competente poteva procedere direttamente d'ufficio. La procedibilità d'ufficio era un'idea nuova, almeno rispetto all'esperienza romana e la sua definitiva affermazione, come si è detto, è da attribuire al pontefice Innocenzo III, per affermare in modo incondizionato la volontà della Chiesa, espressa nei decenni precedenti, di reprimere non solo le eresie delle province di Aquitania e di Linguadoca.

42 Sugli *honestiores* v. nt. 31.

43 Ma è bene ricordare che ancora all'inizio del II secolo d.C. si poteva sottoporre a tortura solo gli schiavi. Una legislazione progressivamente repressiva portò alla situazione descritta nel testo al tempo dell'imperatore Graziano. V. PLINIUS, *Ep.* 96: spec. 96.8 e B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale* cit., 175, 211, 246 e 255 nt. 238. In tema di popolazione e demografia nel tardo impero romano v. A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602*, Oxford 1964, 2, 1040-1048 = ID., *Il tardo impero romano (284-602)*, tr. it., Milano 1981, 1502-15012. P. GARNSEY-C.R. WITTAKER, *The Empire: Economy and Society* in A. CAMERON-P. GARNSEY, *The Cambridge Ancient History, XIII, The Late Empire, A.D. 337-425*, Cambridge 1998, 326-328 e B. WARD-PERKINS, *East and West: Economy and Society* in A. CAMERON-B. WARD-PERKINS-M. WITHBY, *The Cambridge Ancient History, XIV, Late Antiquity: Empire and Successors, A.D. 425-600*, Cambridge 2000, 320-327, 388-391. Sulla composizione del senato nel tardo impero romano v. F. DE MARTINO, *Storia* cit., 5, Napoli 1975², 361-364.

44 Sul problema della tortura v. S. GIGLIO, *Aspetti della procedura* cit., cap. 3 *passim*, con particolare riferimento alla nt. 310, cap. 4 § 2, con particolare riferimento alla nt. 391, e 182 s.

45 Secondo G. GUIDUGLI, *o.c.*, 284, la *denunciatio* era, piuttosto, un atto presentato sempre da privati, senza reali prove al solo scopo di evitare di essere a loro volta incriminati a loro volta di eresia.

Rimane, per concludere, da replicare a una possibile obiezione di fondo alla tesi sostenuta in questa sede. Si ritiene, di regola, che il controllo reciproco dei tre poteri (legislativo, esecutivo, giurisdizionale) sia frutto di una elaborazione teorica dovuta al Montesquieu⁴⁶ e che quegli stessi tre poteri, a partire dalla fine del I secolo a.C., fossero, tutti assieme, appannaggio dei vari imperatori romani. Si potrebbe dunque obiettare che niente impediva ai titolari di quei poteri di sospendere, almeno temporaneamente, le norme di garanzia discusse in questa sede. Tuttavia la legislazione imperiale in materia di esercizio di quegli stessi poteri testimonia una cultura del legislatore romano ampiamente garantista, come possiamo dedurre dalla lettura di due costituzioni imperiali emanate nel V secolo nella parte occidentale dell'impero. CTh. 11.30.68 (25 febbraio 425):

Nelle cause che riguardano il patrimonio imperiale al di fuori dei processi in tema di imposte e di accordi tra le parti per tutti gli altri titoli spetta al proconsole la *cognitio* dell'appello alla sentenza del responsabile provinciale dello stesso patrimonio. Fatta salva, infatti, la reverenza della nostra maestà non disdegniamo di essere sottoposti al diritto comune assieme ai privati⁴⁷.

C. 1.14.4 (429):

È degna voce della maestà regnante attestare il vincolo del principe alle leggi: a tal punto la nostra autorità dipende dall'autorità del diritto. Ed è più giusto sottomettere il principato alle leggi piuttosto che al potere. E con l'oracolo del presente editto indichiamo quanto non permettiamo ci sia consentito⁴⁸.

46 C. DE SECONDAT, barone di MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi* 11.6, a cura di S. Cotta, 1, Torino 1952, spec. pp. 282-288.

47 CTh. 11.30.68 (25 febbraio 425):

Imp. Theod(osius) et Val(entini)anus AA. Celeri suo sal(utem). In privatae rei causis praeter pensionum et competitionum negotia de ceteris titulis ex appellatione a rationalis iudicio proconsulem oportet cognoscere. Salva enim nostrae reverentia maiestatis ius nobis cum privatis non dedignamur esse commune. Dat. V kal. mart. Rav(ennae) post cons. Felicis et Tauri v̄v. c̄c̄.

48 C. 1.14.4 (429):

idem (Theodosius et Valentinianus) AA. ad Volusianum pp. Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri: adeo de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas. et re vera maius imperio est submittere legibus principatum. et oraculo praesentis edicti quod nobis licere non patimur indicamus. D. III id. iun. Ravennae Florentio et Dionysio cons.